CITTA' DI CATANZARO

SETTORE

ATTIVITA' ECONOMICHE- SUAP-TURISMO-TRANSIZIONE DIGITALE

AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI MERCATO

Assegnazione temporanea di n. 30 posteggi nel Mercato dei produttori agricoli - Piazza L. Rossi (Piazza Prefettura), Centro Storico

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 dell'08.07.2025 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche;
- l'art. 20, lett. B, del Regolamento comunale ha previsto l'istituzione di un mercato dei produttori agricoli nel Centro storico;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 389 del 17.06.2026, la giunta comunale ha stabilito che il Mercato dei produttori agricoli possa svolgersi nella seconda domenica di ogni mese in Piazza Prefettura, con gestione diretta dell'Amministrazione comunale, demandando al Settore competente gli atti conseguenti;
- la medesima deliberazione ha previsto, in caso di maltempo o concomitanti eventi in Piazza Prefettura, lo svolgimento presso Galleria Mancuso o in aree limitrofe individuate e comunicate con apposito atto dirigenziale, sentita la Polizia Locale;
- la Polizia Locale ha espresso parere favorevole in ordine alle condizioni di sicurezza, viabilità e ordine pubblico e l'ASP di Catanzaro - Servizio SIAN ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto dei requisiti igienico-sanitari applicabili;
- la planimetria tecnica prot. n. 50088 del 12.05.2026 individua n. 30 stalli di dimensioni m 4,00 x 3,00, il punto acqua e i servizi igienici chimici.

Visti, in particolare:

- l'art. 2135 del codice civile, in materia di imprenditore agricolo e attività connesse;
- il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4, in materia di vendita diretta al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, recante le linee di indirizzo sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per quanto richiamato dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 228/2001 ai soli fini della richiesta/assegnazione del posteggio e per quanto compatibile, fermo restando che la vendita diretta agricola disciplinata dal D.Lgs. 228/2001 non è assoggettata alla disciplina generale del commercio;
- la L.R. Calabria 11 giugno 1999, n. 18 e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni applicabili all'uso delle aree e delle soste dei produttori agricoli e alle competenze comunali;
- il Regolamento (CE) n. 852/2004 e, per i prodotti di origine animale ove applicabile, il Regolamento (CE) n. 853/2004, nonché l'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 in materia di requisiti igienico-sanitari per il commercio alimentare su aree pubbliche;
- il Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori e la normativa di settore sulla tracciabilità e sull'origine dei prodotti;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive, controlli e responsabilità per dichiarazioni mendaci;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., in materia di imposta di bollo;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia, ove applicabile;
- la disciplina vigente e i regolamenti comunali in materia di Canone Unico Patrimoniale e occupazione di suolo pubblico;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.



CITTA' DI CATANZARO

SETTORE

ATTIVITA' ECONOMICHE- SUAP-TURISMO-TRANSIZIONE DIGITALE

RENDE NOTO

che è indetto il presente Avviso pubblico, che costituisce anche disciplinare del Mercato ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, per la formazione della graduatoria e l'assegnazione temporanea di n. 30 posteggi riservati agli imprenditori agricoli ammessi alla vendita diretta.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Mercato è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e persegue la valorizzazione della filiera corta, delle produzioni agricole e alimentari del territorio, della stagionalità, della trasparenza dell'origine e del rapporto diretto produttore-consumatore, contribuendo alla rivitalizzazione del Centro Storico.

Il presente Avviso disciplina requisiti, modalità di partecipazione, criteri di graduatoria, uso dei posteggi e regole di funzionamento. L'assegnazione è temporanea, collegata all'impresa agricola ammessa e non attribuisce diritti di rinnovo automatico né priorità per future procedure.

Art. 2 - Luogo, periodicità, posteggi e durata

Il Mercato si svolge la seconda domenica di ogni mese in Piazza L. Rossi (Piazza Prefettura) - Centro Storico di Catanzaro.

I posteggi disponibili sono n. 30, ciascuno di dimensioni massime m 4,00 x 3,00, secondo la planimetria allegata.

L'assegnazione ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, salvo revoca, decadenza o diversa disposizione dell'Amministrazione.

In caso di maltempo o concomitanti eventi in Piazza Prefettura, il Mercato potrà essere trasferito presso Galleria Mancuso o in aree limitrofe individuate con atto dirigenziale, sentita la Polizia Locale. L'Amministrazione può inoltre sospendere, rinviare o modificare

singole giornate per motivate esigenze di pubblico interesse, sicurezza, viabilità, ordine pubblico o organizzazione.

Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli, singoli o associati, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, che alla data di scadenza dell'Avviso posseggano i requisiti di seguito indicati, fermo restando che gli adempimenti igienico-sanitari specificamente connessi all'avvio dell'attività nel Mercato sono assolti, ove dovuti, prima dell'effettivo inizio della vendita:

A. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c. e risultare iscritti e attivi nel Registro delle imprese, sezione speciale agricola, della Camera di Commercio competente;
B. avere l'azienda agricola ubicata nel territorio della Regione Calabria;
C. possedere i requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001 e non trovarsi nelle cause ostative previste dalla normativa vigente;
D. per le attività del settore alimentare, essere in regola con gli obblighi igienico-sanitari già applicabili all'impresa e ai prodotti commercializzati; l'eventuale notifica sanitaria ai fini della registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero il relativo aggiornamento/modifica resi necessari dalla specifica attività da esercitare nel Mercato, non costituiscono requisito di ammissione alla procedura e devono essere presentati, ove dovuti, tramite SUAP prima dell'effettivo avvio della vendita nel posteggio assegnato;
E. essere in regola con i pagamenti dovuti al Comune di Catanzaro per occupazioni mercatali o di suolo pubblico, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale;
F. per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di valido titolo di soggiorno che consenta l'esercizio dell'attività.
G. È requisito di ammissione che, entro il termine di scadenza del presente Avviso, sia stata presentata al SUAP del Comune di Catanzaro la comunicazione/SCIA per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18

maggio 2001, n. 228, secondo il regime amministrativo e la modulistica vigenti. Qualora l'operatore non ne sia già in possesso, la comunicazione/SCIA deve essere trasmessa separatamente dalla domanda di partecipazione, con autonoma pratica telematica esclusivamente tramite il portale CalabriaSUAP. La pratica CalabriaSUAP può essere inviata anche nella stessa data della domanda di posteggio trasmessa via PEC, purché entro il termine di scadenza dell'Avviso. I due adempimenti restano in ogni caso distinti e non si sostituiscono reciprocamente. Nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente indicati almeno la data di presentazione della pratica e il relativo codice univoco generato dal sistema CalabriaSUAP, al fine di consentire la verifica d'ufficio. Per la vendita su area pubblica mediante posteggio, la comunicazione deve contenere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 228/2001, la richiesta di assegnazione del posteggio riferita al presente Avviso;

Art. 4 – Domanda e dichiarazioni sostitutive-controlli su dichiarazioni mendaci

La domanda, redatta esclusivamente sul modello Allegato A, è strutturata come dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nella domanda il richiedente dichiara, tra l'altro, gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese, l'ubicazione dell'azienda, i prodotti destinati alla vendita, la propria posizione rispetto agli adempimenti igienico-sanitari applicabili e, con riferimento alla comunicazione/SCIA ex art. 4 del D.Lgs. 228/2001, la data di presentazione e il codice univoco della pratica CalabriaSUAP, sia nel caso di pratica già precedentemente presentata sia nel caso di pratica trasmessa nella stessa data della domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, trasmessa via PEC secondo l'art. 9, e la comunicazione/SCIA ex art. 4 del D.Lgs. 228/2001 costituiscono due adempimenti distinti e devono essere presentati attraverso canali diversi: la domanda mediante PEC e la comunicazione/SCIA mediante autonoma pratica telematica sul portale CalabriaSUAP. La domanda di partecipazione non sostituisce la comunicazione/SCIA SUAP e quest'ultima non sostituisce

la domanda di partecipazione all'Avviso. L'assegnazione del posteggio consegue esclusivamente all'esito della presente procedura selettiva.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio o verificherà le informazioni autocertificate presso le amministrazioni competenti. Non è richiesta l'allegazione di visura camerale o certificati già detenuti dalla pubblica amministrazione.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune di Catanzaro si riserva di effettuare, anche a campione e in qualsiasi fase del procedimento, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche mediante acquisizione diretta di dati e informazioni presso le Amministrazioni e gli Enti competenti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle altre disposizioni vigenti, decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

In particolare, la dichiarazione falsa o mendace comporta, a seconda della fase del procedimento, **l'esclusione dalla procedura, la cancellazione dalla graduatoria ovvero la decadenza dall'assegnazione del posteggio**, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento previsto dalla normativa vigente.

Il Comune procederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla **segnalazione dei fatti all'Autorità competente** per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali, amministrative e di altra natura.

Art. 5 - Prodotti ammessi, provenienza e vendita

Sono ammessi prodotti agricoli e alimentari provenienti in misura prevalente dall'azienda del partecipante o, per società/cooperative, dalle aziende dei soci imprenditori agricoli, anche manipolati o trasformati nel rispetto della normativa vigente.

Nei limiti consentiti dall'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e dal D.M. 20 novembre 2007, possono essere venduti anche prodotti agricoli e alimentari direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, purché prodotti nella Regione Calabria e nel rispetto del requisito di prevalenza previsto dalla legge.

A titolo esemplificativo sono ammessi: frutta e ortaggi; cereali, legumi e farine; olio, vino e bevande agricole consentite; miele e prodotti dell'apicoltura; uova; latte e derivati; carni e prodotti a base di carne nei limiti e con le autorizzazioni sanitarie previste; conserve, confetture, succhi, formaggi e altri prodotti trasformati; erbe aromatiche; piante e prodotti florovivaistici riconducibili all'attività agricola.

È ammesso il consumo immediato di prodotti agricoli già pronti per il consumo nei limiti dell'art. 4, comma 8-bis, del D.Lgs. 228/2001, senza servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Non è consentito l'uso di fiamme libere, bombole di gas.

Sono vietati prodotti industriali estranei all'attività agricola, merci acquistate da grossisti o rivenditori non agricoli, prodotti privi di tracciabilità o origine dimostrabile, e prodotti non conformi alle norme igienico-sanitarie o di etichettatura.

Art. 6 - Trasparenza, etichettatura e informazione al consumatore

Ogni prodotto deve rispettare la disciplina vigente in materia di igiene, tracciabilità, etichettatura e informazione al consumatore.

Devono essere chiaramente indicati il luogo di origine territoriale e l'impresa produttrice, secondo quanto previsto dal D.M. 20 novembre 2007 e dalla normativa di settore.

I prezzi devono essere esposti in modo chiaro e visibile. L'operatore deve poter dimostrare, su richiesta degli organi di controllo, la provenienza e la prevalenza dei prodotti aziendali.

Art. 7 - Caratteristiche del posteggio e allestimento

L'allestimento, compresi gazebo, banco, attrezzature, merci e sporgenze, deve rimanere entro il perimetro di m 4,00 x 3,00 assegnato e non deve ostacolare passaggi pedonali, accessi o percorsi di emergenza.

I gazebo non devono recare stampe pubblicitarie invasive. Per uniformità e decoro del contesto storico sono richiesti teli in tonalità neutre e non lucide (es. bianco, panna, sabbia, beige, corda).

Le strutture devono essere stabili, decorose, facilmente removibili e conformi alle prescrizioni di sicurezza. È vietato danneggiare la pavimentazione o gli arredi urbani.

Restano ferme le ulteriori prescrizioni del Regolamento comunale e degli organi competenti.

Qualora l'operatore utilizzi un banco, mezzo attrezzato o struttura di vendita avente dimensioni superiori a metri 4,00 sul lato di esposizione, può richiedere, in sede di domanda, l'assegnazione di una superficie ampliata. L'eventuale accoglimento della richiesta non comporta l'assegnazione di due distinti posteggi, ma l'individuazione, ai soli fini organizzativi del mercato, di un unico spazio di vendita di maggiore superficie, subordinatamente alla disponibilità, alla compatibilità con la planimetria, alle esigenze di sicurezza e alle prescrizioni della Polizia Locale. In tal caso il Canone Unico Patrimoniale sarà dovuto in misura corrispondente alla superficie complessivamente occupata.

Resta fermo che l'occupazione complessiva dovrà essere contenuta all'interno del perimetro dello stallo assegnato e non potrà determinare sporgenze o occupazioni ulteriori rispetto agli spazi autorizzati.

Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari

Gli operatori alimentari rispettano il Regolamento (CE) n. 852/2004, la normativa nazionale e regionale applicabile e le prescrizioni dell'ASP competente.

I banchi e le strutture temporanee devono proteggere gli alimenti dalla contaminazione e dagli agenti atmosferici; le superfici a contatto con gli alimenti devono essere integre, lavabili e, ove necessario, disinfettabili.

Devono essere rispettate le temperature di conservazione dei prodotti deperibili e deve essere garantita la continuità della catena del freddo, con attrezzature idonee ove necessarie.

Gli alimenti non possono essere collocati direttamente a terra.

Per i prodotti e le attività che lo richiedono devono essere disponibili acqua potabile, dispositivi per l'igiene delle mani e ogni altra attrezzatura prevista dalla normativa applicabile.

Ogni operatore resta responsabile del proprio piano/procedure di autocontrollo e della regolarità sanitaria della propria attività.

Per gli operatori del settore alimentare, la notifica ai fini della registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, quando dovuta, nonché ogni eventuale aggiornamento o modifica significativa dell'attività, sono presentati tramite il SUAP secondo la modulistica e il regime vigenti. Qualora l'operatore sia già titolare di una registrazione sanitaria idonea a ricomprendere l'attività esercitata nel Mercato, ne indica gli estremi nella domanda, ferma restando la necessità di eventuale aggiornamento ove richiesta dalla normativa applicabile o dall'Autorità sanitaria competente.

Quando, in ragione della specifica attività o dei prodotti commercializzati, la notifica sanitaria o il relativo aggiornamento siano necessari per l'esercizio nel Mercato, l'adempimento deve essere perfezionato prima dell'effettivo avvio della vendita nel posteggio assegnato. L'assegnazione del posteggio non sostituisce né assorbe gli adempimenti sanitari. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari.

A titolo esemplificativo, la mera fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di prodotti primari propri, quali frutta, ortaggi ed erbe aromatiche fresche non trasformate, può rientrare nei casi di esclusione dal regime ordinario di registrazione previsti dalla normativa, quando ne ricorrano tutte le condizioni. I prodotti florovivaistici non destinati all'alimentazione non sono soggetti alla notifica sanitaria alimentare, ferme restando le eventuali disposizioni fitosanitarie applicabili.

Sono invece tipicamente ricomprese nel regime di registrazione sanitaria, salvo specifiche esclusioni e ferma la verifica della registrazione già posseduta dall'impresa, le attività che comportano preparazione, manipolazione, trasformazione, deposito o distribuzione di alimenti, ad esempio conserve, confetture, succhi, prodotti da forno o altri prodotti trasformati, nonché la preparazione di alimenti destinati al consumo immediato. Per olio, vino e altri prodotti trasformati deve essere verificato se la registrazione sanitaria già posseduta dall'impresa ricomprenda anche la concreta modalità di vendita esercitata nel Mercato.

Per latte e derivati, formaggi, carni, salumi, uova e altri prodotti di origine animale si applicano, oltre al Regolamento (CE) n. 852/2004, le specifiche disposizioni di settore e, ove ne ricorrano i presupposti, il Regolamento (CE) n. 853/2004. In tali casi possono essere richiesti ulteriori adempimenti o il riconoscimento sanitario. L'assoggettamento a notifica, registrazione, aggiornamento o riconoscimento dipende dalla concreta attività svolta e non dalla sola denominazione del prodotto; resta ferma la competenza dell'ASP e degli altri organi competenti.

La presenza di un prodotto negli esempi sopra riportati non comporta automaticamente l'obbligo di presentare una nuova notifica sanitaria per il posteggio: qualora l'operatore disponga già di una registrazione sanitaria valida che ricomprenda l'attività concretamente esercitata nel Mercato, ne indica gli estremi; resta ferma la necessità di eventuale aggiornamento o variazione nei casi previsti dalla normativa o richiesti dall'Autorità competente.

Art. 9 - Modalità e termine di presentazione

La domanda deve pervenire entro le ore 23:59 del 25 ottobre 2026 esclusivamente via PEC a: attivita-economiche-suap@certificata.comune.catanzaro.it

Oggetto PEC: "Domanda Mercato produttori agricoli - [denominazione impresa]".

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Il termine è perentorio.

La trasmissione via PEC riguarda esclusivamente la domanda di partecipazione al presente Avviso e i relativi allegati. La comunicazione/SCIA ex art. 4 del D.Lgs. 228/2001, qualora non sia già stata validamente presentata, deve essere trasmessa separatamente, con autonoma pratica telematica, esclusivamente tramite il portale CalabriaSUAP entro il medesimo termine di scadenza dell'Avviso. La comunicazione/SCIA può pertanto essere inviata anche nella stessa data della domanda PEC. Ai fini della tempestività fa fede la ricevuta generata dal sistema CalabriaSUAP. Nell'Allegato A devono essere obbligatoriamente riportati la data di presentazione e il codice univoco della pratica CalabriaSUAP.

Art. 10 - Documentazione da allegare e imposta di bollo

È richiesta esclusivamente la seguente documentazione:

1. Allegato A - Domanda/autocertificazione, compilata e sottoscritta;
2. copia del documento di identità soltanto in caso di sottoscrizione autografa;
3. eventuale procura/delega, se la domanda è trasmessa da soggetto diverso dal legale rappresentante.

L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge. L'assolvimento è attestato nell'Allegato A mediante indicazione degli estremi del contrassegno telematico ovvero della diversa modalità di assolvimento consentita; in caso di esenzione deve essere indicato il relativo fondamento normativo. Il contrassegno, ove utilizzato, deve essere annullato e conservato in originale dal richiedente ai fini di eventuali controlli.

Non devono essere allegate visura camerale, certificazioni di iscrizione o altra documentazione autocertificabile. Non è richiesta l'allegazione della copia della comunicazione/SCIA ex art. 4 del D.Lgs. 228/2001, purché nella domanda siano indicati obbligatoriamente la data di presentazione e il codice univoco della relativa pratica CalabriaSUAP, anche quando la stessa sia trasmessa nella medesima data della domanda PEC. I dati saranno verificati d'ufficio. Non è richiesta, ai soli fini dell'ammissione alla procedura, l'allegazione indiscriminata della notifica sanitaria; resta fermo quanto previsto

dall'art. 8 per gli adempimenti sanitari eventualmente necessari prima dell'effettivo avvio dell'attività. Resta salva la richiesta istruttoria motivata dell'Ufficio nei casi consentiti dalla legge.

Art. 11 - Istruttoria, controlli e soccorso documentale

L'Ufficio verifica l'ammissibilità delle domande e procede ai controlli, anche a campione o mirati, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Sono acquisiti d'ufficio i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni quando ciò è consentito.

È consentita la regolarizzazione di mere irregolarità formali o carenze non essenziali entro il termine assegnato dall'Ufficio. Non è sanabile il mancato possesso, alla data di scadenza, dei requisiti sostanziali richiesti dall'Avviso, né la presentazione tardiva della domanda PEC o della comunicazione ex art. 4 del D.Lgs. 228/2001. Restano distinti gli adempimenti sanitari che, ove dovuti per la concreta attività da esercitare nel Mercato, devono essere perfezionati prima dell'effettivo avvio della vendita.

Art. 12 - Criteri per la graduatoria

La graduatoria è formata secondo i seguenti criteri oggettivi:

Criterio	Modalità	Punteggio
Anzianità dell'impresa agricola	Anni interi decorrenti dalla data di iscrizione nella sezione speciale agricola del Registro delle imprese	1 punto per ogni anno intero
Maggiore anzianità di esercizio determinata dalla data del titolo abilitativo autorizzazione o SCIA	Anni interi decorrenti dalla data del titolo abilitativo autorizzazione o SCIA	1 punto per ogni anno intero
Parità di punteggio	Precede l'impresa con data di iscrizione agricola più	Criterio di precedenza

Criterio	Modalità	Punteggio
	risalente	
Ulteriore parità	Ordine cronologico di ricezione della PEC (data e ora)	Criterio di precedenza

La graduatoria provvisoria è approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale. Gli interessati possono presentare osservazioni motivate entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine, l'Ufficio approva la graduatoria definitiva.

Art. 13 - Assegnazione dei posteggi ed elenco di riserva

I posteggi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria, previa convocazione degli aventi diritto presso il Settore Attività Economiche suap turismo e transizione al digitale, fatta salva la possibilità dell'Ufficio di disporre assegnazioni diverse per ragioni igienico-sanitarie, di sicurezza, accessibilità o compatibilità delle attrezzature.

Le domande ammissibili eccedenti formano l'elenco di riserva. I soggetti in riserva possono essere chiamati in caso di rinuncia, decadenza o assenza dell'assegnatario nella singola giornata.

La partecipazione al Mercato non è cedibile a terzi. L'attività può essere esercitata dai soggetti ammessi dall'art. 2, comma 2, del D.M. 20 novembre 2007: titolare, soci nei casi previsti, familiari coadiuvanti e personale dipendente dell'impresa.

L'effettivo utilizzo del posteggio e l'avvio della vendita di prodotti alimentari sono subordinati, ove dovuto, al perfezionamento degli adempimenti igienico-sanitari richiesti per la specifica attività e alla relativa regolarità alla data di avvio.

Art. 14 - Orari, accesso e sgombero

Accesso degli operatori: dalle ore 07:00 e non oltre le ore 08:00;

Vendita: dalle ore 08:00 alle ore 13:00, salvo diversa disposizione comunicata dall'Amministrazione;

Sgombero: dalle ore 13:00 alle ore 14:00;

E' vietato abbandonare il posteggio prima delle ore 13:00, salvo giustificato motivo e previo consenso degli addetti alla vigilanza.

Gli orari sono allineati al vigente Regolamento comunale; eventuali deroghe saranno adottate e comunicate secondo le forme previste dal medesimo Regolamento.

Art. 15 - Presenze, assenze e utilizzazione temporanea dei posteggi liberi

La presenza è rilevata dalla Polizia Locale. L'assegnatario non presente entro le ore 08:00 è considerato assente per la giornata e il posteggio può essere assegnato temporaneamente a un operatore dell'elenco di riserva. Le assenze devono essere giustificate nei termini e con le modalità previste dal Regolamento comunale.

Art. 16 – Obblighi degli operatori

Gli operatori dovranno osservare i seguenti obblighi:

- occupare esclusivamente il posteggio assegnato e rispettare le prescrizioni della Polizia Locale e del Settore competente;
- esporre in modo visibile la denominazione dell'azienda, l'origine dei prodotti e i prezzi;
- mantenere pulito e decoroso il posteggio durante e dopo il mercato, effettuando il corretto conferimento differenziato dei rifiuti;
- non utilizzare megafoni o forme di richiamo sonoro vietate;
- non utilizzare fiamme libere, bombole di gas, generatori o altre attrezzature vietate dal Regolamento comunale;
- esibire, su richiesta, documento di identità, provvedimento/comunicazione di ammissione, ricevuta del Canone Unico e documentazione necessaria a dimostrare provenienza, tracciabilità e regolarità sanitaria dei prodotti;

- osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene, decoro, viabilità, tutela del patrimonio e quiete pubblica.

Art. 17 - Canone Unico Patrimoniale

Il canone unico patrimoniale da corrispondere per ogni stallo e per singola giornata di mercato è pari ad euro 12,00, da versare sul *c/c n. 16599888 e/o a mezzo bonifico intestato al Comune di Catanzaro, Codice IBAN: IT91 T076 0104 4000 0001 6599 888 specificando nella causale "pagamento CUP – Mercato Tematico periodico dei produttori agricoli,* salvo aggiornamenti o diverse determinazioni del competente ufficio, che saranno comunicati agli operatori.

Nel caso in cui l'operatore economico chieda ed ottenga l'autorizzazione ad utilizzare uno stallo di dimensioni maggiori il canone da corrispondere per ogni singola giornata di mercato sarà ricalcolato tenendo conto delle dimensioni occupate ed il relativo importo comunicato.

Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio della giornata di mercato e la ricevuta di pagamento mostrata alla Polizia Locale.

Nel caso in cui l'operatore sia sprovvisto della ricevuta di pagamento per la giornata di mercato, il mancato pagamento impedisce l'occupazione del posteggio e produce gli ulteriori effetti previsti dal Regolamento comunale.

Art. 18 - Cause di esclusione e decadenza

Rappresentano cause di esclusione e decadenza:

A. la presentazione della domanda oltre il termine o con modalità diverse da quelle previste;
B. la mancata sottoscrizione della domanda;
C. il mancato possesso di uno dei requisiti sostanziali di cui all'art. 3 alla data di scadenza;

D. dichiarazioni false o mendaci, ferma restando l'applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
E. mancata regolarizzazione nei termini di carenze formali sanabili;
F. violazioni gravi o reiterate del presente disciplinare, del D.M. 20 novembre 2007, del Regolamento comunale o delle prescrizioni degli organi competenti;
G. mancato pagamento degli oneri dovuti nei casi e nei termini previsti dal Regolamento comunale.
H. Il mancato perfezionamento, prima dell'effettivo avvio della vendita, degli adempimenti igienico-sanitari dovuti per la specifica attività non costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva, ma impedisce l'esercizio dell'attività e l'occupazione del posteggio fino alla regolarizzazione; il mancato adempimento entro l'eventuale termine assegnato dall'Amministrazione può comportare la decadenza dall'assegnazione.

Art. 19 - Controlli e sanzioni

Il Comune, la Polizia Locale, l'ASP e gli altri organi competenti possono effettuare controlli sull'identità dell'operatore, sui requisiti dichiarati, sull'origine e tracciabilità dei prodotti, sulle condizioni igienico-sanitarie, sul rispetto degli spazi e degli orari e su ogni altra prescrizione applicabile.

Le violazioni sono sanzionate secondo la normativa vigente e il Regolamento comunale. In caso di più violazioni, anche commesse in tempi diversi, il Comune può disporre la revoca dell'ammissione al Mercato ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, ferma ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge.

Art. 20 - Responsabilità

L'operatore è responsabile della propria attività, dei prodotti venduti e dei danni arrecati a persone o cose nell'esercizio della stessa ed è tenuto a rispettare ogni obbligo assicurativo previsto dalla normativa vigente.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati dal Comune di Catanzaro per lo svolgimento del procedimento, l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e l'adempimento di obblighi di legge, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio ai fini dell'istruttoria. L'informativa completa è resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente e presso il Settore competente.

Art. 22 - Responsabile del procedimento e contatti

Responsabile del procedimento: Dott. Gianluca Silipo.

PEC: attivita-economiche-suap@certificata.comune.catanzaro.it

E-mail: attivita.economiche@comune.catanzaro.it

Telefono: 0961/881851 - 0961/881852

Art. 23 - Pubblicazione e disposizioni finali

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano il D.Lgs. 228/2001, il D.M. 20 novembre 2007, la normativa igienico-sanitaria, la L.R. Calabria n. 18/1999 per quanto applicabile, il Regolamento comunale e le altre disposizioni vigenti.

La partecipazione comporta l'accettazione integrale del presente Avviso-disciplinare e dei provvedimenti attuativi legittimamente adottati dall'Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gianluca Silipo

Firmato digitalmente da:
Gianluca Silipo
Data: 07/10/2026 08:55:00

Il Dirigente
Dott.ssa Benedetta De Vita

Firmato digitalmente
da: Benedetta De Vita
Data: 07/10/2026
10:41:12



CITTA' DI CATANZARO

SETTORE

ATTIVITA' ECONOMICHE- SUAP-TURISMO-TRANSIZIONE DIGITALE